

BGer 2C_396/2015 vom 12. Mai 2015

Bundesgericht, 2015-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_396_2015

FR: TF 2C_396/2015 du 12 mai 2015

IT: TF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 p. 133).

E. 2.1

La sentenza querelata si pronuncia unicamente sul presupposto processuale della capacità di rappresentanza del patrocinatore della qui opponente. Si tratta pertanto di una decisione incidentale notificata separatamente che, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale, giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF , soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Sebbene spetti alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei citati presupposti, a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza impugnata o non sia insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47 con rinvii), non occorre nel caso concreto esaminare oltre la questione: infatti, per motivi esposti qui di seguito, il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

E. 2.2

Conformemente alla giurisprudenza, una decisione incidentale va impugnata tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4 pag. 264; 137 II 399 consid. 1 pag. 401; per quanto concerne più specificatamente la problematica in esame vedasi sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 2-4, con rinvio alla sentenza 1B_434/2010 e 1B_566/2011 del 14 novembre 2011 pubblicata in: Pra 2012 n. 57 pag. 392 consid. 3; sentenza 1B_420/2011 del 21 novembre 2011 consid. 1.1). Nel merito oggetto di giudizio è un'azione in esecuzione di una sentenza di divorzio, ovvero una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. sentenza impugnata consid. 11). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile. Sebbene l'indicazione erronea del rimedio non comporta di principio alcun pregiudizio per la parte ricorrente se il suo allegato soddisfa le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 con rinvii), nel caso concreto l'avvocato del qui ricorrente ha depositato un parallelo ricorso in materia civile di identica data, identico contenuto e con identiche conclusioni. In queste condizioni il presente ricorso in materia di diritto pubblico non può che essere dichiarato inammissibile, secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.